

di Giampaolo Piagnerelli

Il Sole 24 Ore, 11 luglio 2019

Corte di cassazione - Sezione III penale - Sentenza 10 luglio 2019 n. 30403. Il rilascio successivo dell'autorizzazione paesaggistica non sana il precedente reato paesaggistico. Di fronte a diversi capi di imputazione della Corte di appello di Caltanissetta ha proposto ricorso per Cassazione (sentenza n. 30403/19) l'imputato evidenziando in particolare come la Corte territoriale, nonostante specifico motivo d'appello, non avesse tenuto conto che il parere della Sovrintendenza aveva dato atto che le opere avevano determinato un carico volumetrico minore rispetto alle opere autorizzate e che, quindi, il fatto contestato non sussisteva.

La Cassazione ha accolto solo parzialmente l'appello in quanto ha evidenziato come i giudici di merito avessero omesso di motivare in ordine alla valutazione dell'accertamento di compatibilità paesaggistica, limitandosi a richiamare il principio generale secondo cui il rilascio postumo dell'autorizzazione paesaggistica non estingue il reato paesaggistico. Ricorda la Cassazione che il rilascio postumo dell'autorizzazione paesaggistica da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo è ipotesi diversa dal cosiddetto accertamento di compatibilità paesaggistica, introdotto per alcuni interventi minori dall'articolo 1, comma 36, della legge 308/2004.

Niente deroga in sanatoria. E la deroga al principio generale per il quale l'autorizzazione paesaggistica non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione anche parziale degli interventi è limitata agli interventi minori individuati dall'articolo 181, comma 1-ter del Dlgs 42/2004, soltanto per i quali, ferme restando le sanzioni amministrative, non si applicano le sanzioni penali previste dal comma 1 dell'articolo 181 del medesimo Dlgs.